



Il Capogruppo

GRUPPO VERDI REGIONE LAZIO



INTERROGAZIONI
N° 894 DEL 17/05/2012

Al Presidente del Consiglio Regionale

Interrogazione urgente a risposta scritta

Oggetto: installazione di una stazione radio base in Via Carmelo Maestrini 263, Municipio XII, Roma, in violazione del Protocollo d'intesa tra il Comune di Roma e i Gestori della telefonia mobile.

Il sottoscritto Angelo Bonelli Capogruppo dei Verdi,

Premesso che:

La Vodafone Omnitel ha presentato richiesta di installazione di una SRB - VODAFONE in Via Carmelo Maestrini, 263 ROMA in data 01/02/2012 - prot. 7977, al Dipartimento della Programmazione e Attuazione Urbanistica - U o. Servizio 3 Stazioni Radio Base Telefonia Mobile, ricevuta dall'UO.T. del Municipio Roma XII EUR in data 14/02/2012 - prot. 12593;

Il Municipio Roma XII EUR U.O.T. Area 12 in data 21 febbraio 2012, con nota prot. 14896, ha espresso parere negativo all'installazione;

In data 29 marzo il Municipio Roma XII EUR Assessorato all' Ambiente - Politiche di attuazione Strumenti Urbanistici con nota prot. 26236, comunicava al Dip.to P AU Servizio 3 SRB Telefonia mobile, la Mozione n. 15 del Consiglio Municipale del 27.02.2012 nella quale veniva proposta la ricollocazione dell' antenna in altro luogo, considerato che "il sito proposto si trova anche nelle adiacenze di un area individuata dal P RG per la realizzazione di servizi scolastici".

Premesso che:

per l'intenso sviluppo della telefonia cellulare e di altre applicazioni connesse, si è riscontrato un aumento esponenziale di impianti di telefonia mobile localizzati in ambito urbano, come nel caso in oggetto, e tutto ciò ha comportato un progressivo e preoccupante aumento dei livelli d'inquinamento elettromagnetico a cui la popolazione è esposta;

Visto:

Il D.P.C.M. 8 luglio 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenza comprese tra 100 kHz e 300 GHz" che al comma 2 dell'art. 3 stabilisce: "A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si



Il Capogruppo

assumono i valori di attenzione di 6 V/m per il campo elettrico.

Considerato che:

In base all'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana;

La Regione ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto assicura l'attuazione dell'ordinamento comunitario;

L'art.32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, inviolabile e prioritario rispetto alla soddisfazione di qualsiasi altro interesse, sia esso pubblico o privato.

Vista:

La Risoluzione n. 1815 del 27 maggio 2011 del Consiglio d'Europa, considerati i possibili gravi effetti sulla salute che i sistemi wireless provocano, raccomanda espressamente, tra le altre cose, di evitare ai bambini l'esposizione ai campi elettromagnetici da radiofrequenze, soprattutto dove stanziano a lungo, nelle scuole, nelle zone residenziali, nei luoghi pubblici, segnalando la necessità di rivedere i limiti correnti di esposizione;

Considerato che:

Il Comune di Roma non si è dotato di regolamento per l'installazione delle antenne di telefonia mobile, dopo che il TAR Lazio con sentenza n. 7020 del giugno 2001 ha annullato la Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 211 dell'11 dicembre 2000 che sostituiva la Delibera Comunale 5187 del 29/12/1998, concernente la procedura per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie relative all'installazione degli impianti per reti di telefonia radiomobile;

VODAFONE Spa ha presentato nella domanda di autorizzazione per l'installazione dell'impianto in oggetto, perizia asseverata ai sensi della Delibera Comunale 5187 del 29/12/1998 che pertanto, non può essere tenuta in considerazione.

Visto che:

Il Protocollo d'intesa tra ANCI e Ministero delle Comunicazioni del 17 dicembre 2003 sottoscritto ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche", per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazione radio ha carattere vincolante. (Cfr. TAR Campania, Sez. II, 9 agosto 2007, sentenza n. 899).

Considerato che:

Ad oggi la procedura per l'installazione d'impianti radioelettrici nel territorio del Comune di Roma è quella prevista dal Protocollo d'intesa tra il Comune di Roma e i Gestori della telefonia mobile sottoscritto il 22 luglio 2004 (sulla base del Protocollo d'intesa tra ANCI e Ministero delle Comunicazioni del 17 dicembre 2003), il quale prevede che le installazioni d'impianti radioelettrici siano realizzate ad una distanza non inferiore ai 100 metri da siti sensibili quali ospedali, case di cura, scuole, asili nido e case di riposo.



Il Capogruppo

Considerato che:

a una distanza inferiore ai 50 metri dal centro dell'antenna è presente un'area di pertinenza destinata a servizi pubblici nella quale è prevista la realizzazione di un asilo nido e centro civico polivalente come da deliberazione G.C. 239/2003;

A distanza inferiore ai 50 metri dal centro dell'antenna è presente il parco pubblico denominato "Parcotondo", con annessa area ludica, frequentato da numerosi bambini del quartiere;

E' già presente sullo stesso territorio, a circa 100 metri dal sito dell'antenna, un elettrodotto;

Nel raggio di massimo 800 metri sono già installate altre cinque SRB e precisamente, sul G.R.A. angolo Cristoforo Colombo, in via Elio Chianesi, sulla S.S. 148 Pontina angolo Viale Caduti nella Guerra di Liberazione e due S.R.B. installate sugli edifici centrali di Viale Caduti per la Resistenza.

Considerato che:

l'installazione della stazione radio base comporterebbe un evidente deprezzamento delle singole unità immobiliari sottostanti che potrebbe coinvolgere anche gli edifici ubicati nelle vicinanze (Cfr. Tribunale di Teramo Ordinanza del 4 novembre 2005; Tribunale Civile di Modena Sez. I sent. 1430 del 6 settembre 2004; Corte di Cassazione I sez. Civ. sentenza del 4.10.95-29.3.96 n. 2959; Tribunale di Bologna, Sezione II - Ordinanza 8 marzo 2005, n. 1886).

Considerato infine che:

l'installazione dell'antenna in oggetto provoca un progressivo e preoccupante aumento dei livelli d'inquinamento elettromagnetico a cui la popolazione è esposta;

**Interroga il Presidente della Giunta regionale,
e gli Assessori all'Ambiente e alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica**

Per sapere:

Se intendano attivarsi presso il Comune di Roma affinché:

1. sia disposta la temporanea sospensione delle procedure di installazione dell'impianto in oggetto, al fine di consentire l'attivazione di un tavolo di confronto con le autorità comunali, municipali, di rappresentanza civica ed ambientalista del territorio, finalizzato alla individuazione di un sito alternativo, ritenuto più idoneo a garantire la tutela della salute della popolazione coinvolta, la difesa del paesaggio e dello skyline urbano nonché una efficace copertura della rete di comunicazione elettronica, come auspicato dall'operatore di telefonia mobile;
2. proceda alle verifiche in ordine alle attività di controllo e vigilanza finalizzate:
 - a. all'esistenza del documento propeedeutico attestante le condizioni statiche dell'edificio e alla capacità di tenuta in relazione all'aumento di peso dovuto alla installazione delle strutture componenti la SRB per telefonia mobile;



Il Capogruppo

- b. il rilascio di nulla osta circa i vincoli ambientali preesistenti e la natura di eventuali abusi edilizi all'interno od all'esterno del fabbricato che ospita l'impianto di comunicazione elettronica;
 - c. la compatibilità dei campi elettromagnetici generati dal predetto impianto con la presenza nelle immediate vicinanze di soggetti portatori di apparati elettromedicali, attraverso la elaborazione di una dettagliata relazione a cura delle strutture sanitarie locali competenti;
 - d. la compatibilità del nuovo impianto con riferimento alle garanzie di tutela della salute e dell'ambiente, in relazione alla preesistenza nelle immediate vicinanze di ulteriori impianti classificati sorgenti di campi elettromagnetici in alta e bassa frequenza;
 - e. la natura urbanistica del locale sulla cui sommità poggiano le strutture dell'impianto SRB i fini della dichiarazione di conformità, propedeutica al rilascio della autorizzazione o della presentazione della DIA ai sensi del D.Lgs. 259/03;
 - f. se è stato ottemperato l'obbligo delle società concessionarie di telefonia mobile di *“non installare impianti in prossimità di edifici destinati a permanenza superiore alle quattro ore nel caso in cui detti edifici siano posti a distanza uguale o inferiore alle fasce di rispetto degli elettrodotti, definite dal D.P.C.M. 8 luglio 2003”*;
 - g. se sono state ottemperate dagli uffici ed organi comunali e municipali le indicazioni contenute nel citato Protocollo d'Intesa in ordine all'obbligo di informare i cittadini circa la presentazione di una richiesta di nuova SRB per telefonia mobile nel territorio;
3. vengano applicate le norme contenute nelle NTA del Nuovo PRG, ove all'art. 99, 4° comma, è stabilito che *“Le nuove stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, gli impianti fissi per telefonia mobile e gli impianti fissi per la radiodiffusione, possono essere realizzati nelle aree idonee ad ospitare tali impianti individuate nel “Piano comunale per gli impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile”, da redigere a cura del Comune”*;
 4. vengano applicate le norme contenute nelle NTA del Nuovo PRG, ove all'art. 97, 3° comma, è stabilito che *“.....il Comune potrà anche istituire e perimetrare zone di salvaguardia attorno a edifici con specifiche funzioni, come asili, scuole, parchi gioco, ospedali, ecc., all'interno delle quali vietare la realizzazione di elettrodotti o l'installazione di antenne e impianti per la comunicazione, così come di altre possibili destinazioni d'uso ritenute non compatibili”*;
 5. l'Assemblea Capitolina adempia all'obbligo statutario di portare in discussione e votare la Proposta di Deliberazione di Iniziativa Popolare n° 351/2005 denominata *“Indirizzi al Sindaco e alla Giunta per la stesura di un Piano Regolatore che disciplini gli impianti di radio diffusione, telefonia mobile ed elettrodotti sul territorio comunale con allegato relativo Regolamento. Revoca del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Roma ed i Gestori di telefonia mobile”*.

Angelo Bonelli